

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA
DR. VINCENZO ZACCAGNINO
località San Nazario - 71015 San Nicandro G.co (Fg)

Copia

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE TERZO SETTORE

Reg. Serv. n. 78 del 11.06.2025

prot. n. 800 / 11 GIU. 2025

Oggetto: Rimborso spese legali in favore del già Direttore Generale, dott. M. Ferro. Fascicolo istruttorio n. 48/14/DGN Corte dei Conti Bari.

L'anno **duemilaventicinque**, il giorno **11 (undici)** del mese di **giugno** nel proprio ufficio.

IL DIRETTORE GENERALE

Atteso che in relazione al presente provvedimento, il sottoscritto Direttore Generale ha verificato l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere, quindi, in posizione di conflitto di interessi;

Premesso che, con fascicolo istruttorio n.48/14/DGN era stato avviato, dalla Corte dei Conti di Bari, un procedimento contabile per presunto danno patrimoniale nei confronti dell'ASP, derivante da affidamento di incarico esterno di consulenza, conferito nelle modalità previste dall'allora normativa vigente e in diretto rapporto con le mansioni svolte durante l'adempimento dei propri doveri di ufficio, dal già Direttore Generale dell'ASP dr. Michele Ferro;

Esaminata la nota PEC acquisita al prot.n.739 del 03.04.2021, con cui il Direttore Generale pro-tempore dell'ASP, dott. Michele Fabio Ferro, cessato dall'incarico in data 31.12.2016, ha comunicato che in data 15.01.2019 il Procuratore Regionale presso la Sezione Giurisdizionale per la Puglia della Corte dei Conti ha disposto l'archiviazione del fascicolo istruttorio n.48/14/DGN, aperto a suo carico in relazione ad un presunto danno patrimoniale causato all'ASP, con la seguente motivazione: "*non potendosi più imputare al dott. Ferro condotte gravemente colpose*";

Dato atto che il diritto al rimborso delle spese legali per il Direttore Generale è previsto dalle norme contrattuali applicabili al rapporto di lavoro instaurato, e più in particolare:

- dagli artt. 82 e 83 CCNL Area Dirigenti Funzioni Locali del 17.12.2020, che hanno sostituito, con contenuto analogo, l'art. 38 del CCNL Dirigenti EE.LL. del 23.12.1999 e dall'art.12 CCNL del 12.02.2002 (vigenti all'epoca dei fatti di cui al procedimento archiviato);
- dall'espresso rinvio alle norme contrattuali nazionali del comparto dirigenziale degli enti locali, operato dall'art.8 del contratto individuale di lavoro del dott. Ferro, conforme allo schema approvato con la deliberazione C.d.A. n.34/2012 di conferimento del relativo incarico;

Precisato che ai fini dell'ammissibilità del rimborso delle spese legali sostenute dai dipendenti pubblici per la propria difesa in giudizio, le vigenti disposizioni impongono, come peraltro chiarito da costanti orientamenti giurisprudenziali, la sussistenza delle seguenti condizioni:

1. Assenza di conflitto di interessi con l'ente datore di lavoro
2. Presenza di nesso causale fra funzioni esercitate e fatti giuridicamente rilevanti
3. Assenza di dolo o colpa grave;

Acclarato che, nella fattispecie:

- il fascicolo di cui è stata disposta l'archiviazione è riferito ad un presunto danno patrimoniale derivante dall'avvenuto affidamento di un "*incarico esterno di consulenza*" da parte del dott. Michele Fabio Ferro in qualità di direttore generale pro tempore, e pertanto risulta accertata la presenza del nesso causale fra le funzioni esercitate ed i fatti giuridicamente rilevanti;
- nell'atto di archiviazione si evince testualmente che l'incarico affidato "*aveva a riferimento attività specifiche ben individuate nei provvedimenti di conferimento e che nell'organico della ASP non sussisteva alcuna figura che avesse le competenze necessarie a poterle esperire*"; pertanto, il contenuto del provvedimento adottato esclude in radice il conflitto d'interessi con l'ASP, essendo stata riconosciuta dalla Procura regionale della Corte dei Conti l'assenza di risorse interne per lo svolgimento delle funzioni affidate all'esterno;
- il dispositivo dell'atto di archiviazione medesimo è motivato dall'esplicito riconoscimento che non si possono "*imputare al dott. Ferro condotte gravemente colpose*";

Considerato che la giurisprudenza della Corte di cassazione ha riconosciuto che "*... risponde a un interesse generale, quello di sollevare i funzionari pubblici che abbiano agito in nome, per conto e nell'interesse dell'amministrazione dal timore di eventuali conseguenze giudiziarie connesse all'espletamento delle loro attività istituzionali*" (Corte di cassazione, sezioni unite civili, sentenza 6 luglio 2015, n. 13861), e che analogamente, il Consiglio di Stato ha affermato che il fine avuto di mira dal legislatore è volto a evitare "*che il dipendente [...] tema di fare il proprio dovere*" (Consiglio Stato, sezione quarta, sentenze 13 gennaio 2020, n. 280, e 28 novembre 2019, n. 8137);

Rimarcato che dette pronunce sono tutte richiamate dalla Corte Costituzionale nella sentenza n.189/2020, ove espressamente si ammette per i dipendenti delle P.A. il riconoscimento del rimborso delle spese sostenute sia nell'ambito del giudizio di accertamento della responsabilità, sia il rimborso delle spese affrontate, altresì, in fasi procedurali distinte dal giudizio, ovvero in giudizi definiti per questioni preliminari o pregiudiziali;

Constatato che con la sopra specificata nota acquisita al prot.n.739 il dott. Ferro ha chiesto la refusione delle spese sostenute in giudizio, ammontanti ad €.4.061,69 e riferite agli onorari per la difesa davanti alla Corte dei Conti, con applicazione della tariffa media ex D.M. 55/2014, a patrocinio del difensore avv. Raffaele Irmici, di San Severo;

Atteso che, alla luce dei principi stabiliti in materia ed in particolare dall'art.9 D.L. n.1/2012, convertito con modificazioni in L. n.27/2012, e dall'art.13 L. n.247/2012, e come peraltro rimarcato nella deliberazione n.101/2017 della Corte dei Conti, Sez. controllo E.R., la congruità del compenso va valutata anche sulla base degli eventuali scostamenti dai valori medi tabellari di cui al D.M. n. 55/2014, in particolare verificando se, in ragione del principio di buon andamento ed economicità dell'azione pubblica, i preventivi accolti presentassero decurtazioni rispetto al valore medio;

Verificato, in merito, che a riscontro della nota prot.n. 741 del 04.06.2021, nella quale sono state chiarite le condizioni per l'accogliibilità dell'istanza, il dott. Ferro ha fatto pervenire a mezzo PEC acquisita al prot.n.1104 del 24.08.2021 la fattura quietanzata n.16/2021 dell'avv. R. Irmici per la difesa nel giudizio de quo, per l'ammontare complessivo di €. 2.270,40 Cap ed Iva inclusi;

Accertato che la spesa riconoscibile, calcolata con riguardo ai minimi tabellari di cui alla tariffa approvata con D.M. n. 55/2014, ammonta al pari importo di €.2.270,40 comprensivo di spese generali, Cassa avvocati ed Iva;

Vista la nota acquisita al prot. n. 680/2025 con al quale il dr. Michele Fabio Ferro sollecita il pagamento, ribadendo che "*la giurisprudenza sia della Corte Costituzionale n. 189/2020, pubblicata il 05.08.2020, sia della Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per il Lazio, deliberazione n. 58/2018 del 21.06.2018*", conferma il suo diritto al rimborso delle spese sostenute nel procedimento n.48/14/DGN della Corte dei Conti di Bari;

Ravvisato, in conclusione, che in virtù delle ragioni sopra meglio enucleate e delle verifiche compiute debba conseguentemente accogliersi l'istanza, per evitare un contenzioso, e disporre il rimborso della somma sopra specificata in favore del dott. Michele Fabio Ferro, mediante bonifico bancario, dando atto che la corrispondente spesa trova idonea copertura sul competente cap.3600 del bilancio di previsione e.f. 2025, di sufficiente disponibilità;

Viste, nel rispettivo testo in vigore ed oltre a quelle sopra richiamate, le disposizioni recate da:

- L.R. n.15/2004;
- Statuto dell'ASP;
- Regolamento aziendale di contabilità;
- Visto il bilancio di previsione e.f. del 2025, approvato con deliberazione del C.d.A. n. 44/2024;
- Visto il P.E.G. approvato con deliberazione del C.d.A. n. 45/2024;

Acquisito sul presente atto il parere di regolarità contabile del responsabile del settore economico-finanziario;

D E T E R M I N A

- 1) **la premessa** narrativa è parte integrante del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) **di prendere atto** dell'archiviazione del fascicolo istruttorio n.48/14/DGN a carico del dott. Michele F. Ferro, direttore generale pro tempore di questa ASP, disposta dal Procuratore Regionale presso la Sezione Giurisdizionale per la Puglia della Corte dei Conti, motivata dall'esplicito riconoscimento che non si possono "*imputare al dott. Ferro condotte gravemente colpose*", giusto provvedimento in data 15.01.2019 accluso alla richiesta acquisita al prot.n.739 del 03.06.2021;
- 3) **di accogliere**, in virtù delle ragioni in narrativa meglio enucleate e delle verifiche compiute, l'istanza di rimborso delle spese legali sostenute dal dott. Ferro per la difesa nel precisato giudizio contabile, ammontanti ad €. 2.270,40 come da fattura quietanzata del difensore avv. Raffaele Irmici, disponibile in atti di ufficio, di San Severo, acquisita al prot.n.1104 del 24.08.2021;
- 4) **di dare atto** che la spesa riconoscibile a rimborso, calcolata con riguardo ai minimi tabellari di cui alla tariffa approvata con D.M. n. 55/2014, ammonta al pari importo di €.2.270,40 comprensivo di spese generali, Cassa avvocati ed Iva ad €.2.270,40 ed è pertanto da ritenersi congrua, in ragione del principio di buon andamento ed economicità dell'azione pubblica, conformemente a quanto chiarito nella deliberazione n.101/2017 della Corte dei Conti, Sez. controllo E.R., richiamata in premessa;
- 5) **di precisare** che la conseguente spesa di €.2.270,40 trova idonea copertura sul competente cap3600 "Spese per liti" del bilancio di previsione e.f. 2025, di sufficiente disponibilità;
- 6) **di disporre** il rimborso della somma sopra specificata in favore del dott. Michele F. Ferro, mediante bonifico bancario, autorizzando il servizio economico-finanziario ad emettere il necessario e conseguente titolo di spesa;
- 7) **di notificare** il presente atto all'interessato mediante posta elettronica certificata.

Il Direttore Generale
f.to Dr. Tommaso Pasqua

La presente determinazione, ai sensi dell'art.15 del vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi istituzionali:

- viene pubblicata all'albo pretorio dell'Ente per 15 giorni consecutivi.
- viene trasmessa al Presidente, al Direttore generale ed ai responsabili di servizio interessati.
- comportando impegno di spesa, viene trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria e diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione.

Il Direttore Generale
f.to Dr. Tommaso Pasqua

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

**IL RESPONSABILE DEL II SETTORE
APPONE**

Il visto di regolarità contabile e

ATTESTA

La copertura della spesa come precisata nel dispositivo del presente atto.

Il Responsabile di Ragioneria
f.to (rag. *Pietro Guerrieri*)

N. 12858 del registro delle

PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, viene pubblicata all'albo pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi.

dal **11 GIU. 2025** al **26 GIU. 2025**


San Nicandro G.co, 11 GIU. 2025



L'Addetto al Servizio,

È copia conforme al suo originale, per uso amministrativo.

San Nicandro G.co, 11 GIU. 2025



Il Direttore Generale
Dr. Tommaso Pasqua